

Settore Ambiente  
Via Peruzzi, 2  
41012 Carpi (MO)  
Tel. 059-649081  
Fax 059-649172  
e-mail: ambiente@carpidiem.it

Carpi, 26.09.2017

**ALBO PRETORIO**

**Oggetto:** Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico.  
**Ordinanza.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici per l'ambiente e per la salute pubblica rilevati nell'ambito territoriale dell'area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e l'ozono (O<sub>3</sub>);
- che obiettivi primari di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

**Visto** il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, con il quale la Regione Emilia Romagna, disponendo limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi, si pone l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire, entro il 2020, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea;

**Viste** in particolare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR, con specifico riferimento a:

- **art. 14**, ove si stabiliscono le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, da adottare nel periodo autunno-inverno di ogni anno (dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno seguente);
- **art. 30**, ove si stabiliscono le misure da adottare in caso di superamento del valore limite giornaliero del parametro PM10 per un periodo di quattro giorni consecutivi (misure emergenziali);

**Visti** i contenuti del *Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*, sottoscritto in data 09/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

**Considerato** che il Comune di Carpi, essendo la popolazione residente superiore alle 30.000 unità, è tenuto all'attuazione dei provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR sopra citate;

**Considerato altresì:**

- che la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per i parametri PM10 e ossidi di azoto (NOX)<sup>1</sup>, fissati dalla UE a protezione della salute e recepiti con D.Lgs n. 155 del 13/08/2010 sopra citato;
- che le centraline posizionate nell'ambito territoriale dell'area di Modena, anche nell'anno 2016 hanno evidenziato il superamento dei limiti prescritti per i suddetti parametri, pur essendo il loro trend in miglioramento;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini (PM10 e PM2,5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

**Ritenuto** che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno:

- adottare i provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;
- potenziare le misure emergenziali previste all'art. 30 con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento civili e di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii.

**Richiamate** le seguenti disposizioni:

- Legge 23.12.1978, n. 833 - *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* - Art. 13;
- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* e ss.mm.ii. - Art. 50;
- Legge 24.11.1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii. - Art. 182 c. 6 bis e Art. 185, c. 1 lett. f);
- D.Lgs 13/08/2010, n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- DPR 16/04/2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.....*

**ORDINA**

1. nelle giornate non festive di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **01/10/2017 – 31/03/2018**, nella fascia oraria **8:30 – 18:30** e nell'area individuata in **Allegato 1**, delimitata dalle seguenti strade: Tang. B.Losi, S.P. 413, Tang. 12 Luglio 1944, via Griduzza, via Cavata, via Secchia, Cavalcavia Lama di Quartirolo, via Lama di Quartirolo int., via Cattani, **è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli**:
  - a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1;
  - b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
  - c) ciclomotori e motocicli a due tempi PRE EURO;

Le vie che delimitano il perimetro dell'area soggetta a divieto di circolazione, ed i parcheggi ad esse prospicienti, sono liberamente percorribili e accessibili, così come lo sono le vie e i parcheggi che dal perimetro suddetto consentono di accedere, in ingresso/uscita, ai parcheggi scambiatori istituiti con ordinanza dell'Ufficio Viabilità n. 66/2016, P.G. n. 57589 del 28.10.2016, di seguito elencati:

- **I PARCHEGGI DI VIA SIGONIO**: raggiungibili esclusivamente da via Lama di Quartirolo percorrendo la via Sigonio;

<sup>1</sup> **PM10**: 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di concentrazione giornaliera, da non superare più di 35 volte in un anno, e 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di concentrazione media annuale;  
**NO<sub>2</sub>**: 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  di concentrazione media annuale



- **I PARCHEGGI DI VIA UGO DA CARPI:** raggiungibili esclusivamente da via Cattani percorrendo la via Ugo Da Carpi;
- **I PARCHEGGI DI VIA PERUZZI;** raggiungibili esclusivamente dalla tang. Losi percorrendo la via Peruzzi fino all'incrocio semaforico con p.le Baracchi;
- **IL PARCHEGGIO P.LE DONATORI DI SANGUE:** raggiungibile esclusivamente percorrendo la via Molinari fino all'incrocio con p.le Donatori;
- **I PARCHEGGI DI VIA LAGO D'IDRO:** raggiungibili esclusivamente dalla rotatoria tra le vie 12 Luglio 1944 e Griduzza, percorrendo la SP 468 Motta, via Roosevelt, fino all'incrocio con via Lago D'Idro, e percorrendo quest'ultima per raggiungere i parcheggi delle vie Lago di Carezza, p.le Dei Laghi, Lago Santo, Lago Scaffaiolo, Lago della Ninfa, Lago di Pratignano, Lago di Ledro, Canale di Cibeno, dall'incrocio con via Chiesa di Cibeno a p.le Dei Laghi, via Chiesa di Cibeno, via Pola esterna dall'incrocio con via Lago D'Idro a via Chiesa di Cibeno;

2. nelle giornate di **domenica 01/10/2017, 05/11/2017, 07/01/2018, 04/02/2018 e 04/03/2018, nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area in Allegato 1 è disposto il divieto di circolazione dei medesimi veicoli, ossia:**

- a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1;
- b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3;
- c) ciclomotori e motocicli PRE EURO;

3. dal **01/10/2017 al 31/03/2018, in tutto il territorio comunale**, fatti salvi i divieti già previsti dal Codice della Strada e le relative sanzioni, nelle strade o aree pubbliche, private, nonché private ad uso pubblico, **è vietato mantenere acceso il motore dei veicoli durante la sosta e la fermata** dei medesimi; tale disposizione non si applica durante le fasi di riparazione degli autoveicoli limitatamente agli spazi delle officine meccaniche e nello svolgimento di attività ove l'accensione del motore è indispensabile per consentire il funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo medesimo. Sono escluse dal divieto le casistiche esclusivamente connesse alla dinamica della circolazione (es. fermata in prossimità degli impianti semaforici, degli attraversamenti pedonali o stradali, ecc.);

4. dal **01/10/2017 al 31/03/2018, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari classificate E1 dotate di sistema multi combustibile, è disposto il divieto di utilizzo di combustibili solidi** (legna, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore al 75% e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

5. dal **01/10/2017 al 31/03/2018**, qualora il bollettino di verifica emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, dovesse evidenziare, per l'ambito territoriale dell'area di Modena, il superamento del valore limite giornaliero di PM10<sup>2</sup> per i 4 giorni precedenti e consecutivi, entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, **le misure emergenziali di seguito indicate:**

5.1 **nell'area indicata in Allegato 1, nella fascia oraria 8:30 – 18:30, è disposto il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:**

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e **EURO 4**;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO.

5.2 **nell'area indicata in Allegato 1, è disposto il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti** in base alla limitazione della circolazione in vigore;

5.3 **in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di utilizzo di combustibili solidi (legna, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento.**

Il divieto si applica a **tutte le unità immobiliari comunque classificate, (da E1 a E8) dotate di sistema multi combustibile e indipendentemente dall'efficienza energetica dell'impianto funzionante a combustibile solido;**

5.4 **in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di superare, negli ambienti di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura:**

<sup>2</sup> 50 microgrammi per metro cubo.



- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5);
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

**Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3), ad attività sportive (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7).**

**5.5 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di eseguire operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett. f) del medesimo decreto, nonché ogni combustione all'aperto di altra tipologia (es. falò, barbecue, ecc.);**

**5.6 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.**

Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

6. per dare attuazione alle misure prescritte al punto 5 è disposto quanto segue:

a) tutte le misure emergenziali di cui al punto 5 si applicano quando, **anche in una sola delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria dell'area di Modena, si determina il superamento per 4 giorni consecutivi del limite giornaliero prescritto per il parametro PM10;**

b) la verifica della condizione di cui al punto 6a) è effettuata ogni lunedì e ogni giovedì a cura di ARPAE, che invierà gli esiti delle verifiche (bollettini) alle Amministrazioni interessate; qualora i giorni di controllo (lunedì e giovedì) ricadano in giorni festivi, la verifica sarà effettuata nel primo giorno successivo non festivo (sabato escluso);

c) le misure emergenziali di cui al punto 5 si applicano automaticamente, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti, **tutti i giorni della settimana, festivi compresi, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso.**

Per esemplificare: se nel bollettino ARPAE del lunedì emerge un superamento del limite di PM10 verificatosi nei 4 giorni precedenti e consecutivi (a ritroso: domenica, sabato, venerdì e giovedì), le misure prescritte al punto 5 si applicano **automaticamente a partire dal martedì e si protraggono fino a giovedì incluso**; qualora in tale giorno si verificasse il rientro nei limiti delle PM10, le misure cesseranno automaticamente il giorno successivo (nel caso esemplificato, il venerdì); nell'evenienza contraria, le misure manterranno validità fino al lunedì successivo, e così via.

d) **Le misure emergenziali di cui al punto 5.1, fino al loro cessare, sostituiscono le prescrizioni indicate ai punti 1 e 2.**

e) la comunicazione alla popolazione concernente il superamento per quattro giorni consecutivi del limite giornaliero di PM10, con conseguente attivazione delle misure prescritte al punto 5, sarà effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune, oltre che con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione dell'ente ritenuto utile e idoneo a diffondere la notizia al massimo livello (comunicati stampa, social network service, pannelli a messaggio variabile, ecc.);

f) la comunicazione alla popolazione concernente il rientro nei limiti del parametro PM10, con conseguente cessazione delle misure prescritte al punto 5, sarà effettuata con le stesse modalità di cui al punto 6e);

7. Le limitazioni alla circolazione disposte con la presente ordinanza non riguardano:

- a) i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) i veicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;



- c) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo, se omologati per quattro o più posti a sedere, e gli autoveicoli con almeno due persone a bordo, se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- d) i veicoli elencati nell'**Allegato 2** al presente atto;
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.. Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai punti 1, 2 e 5.1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 664,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe elencate in Allegato 2, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui al punto 8a);
- c) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 3, fatti salvi i casi già previsti dal Codice della Strada, è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;
- d) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 4, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
9. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.
10. L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Carpi.

### **SI RISERVA**

- di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge;
- di modificare in tutto o in parte il contenuto della presente ordinanza, qualora, in sede di approvazione, venissero apportate modifiche alle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR).

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

**IL SINDACO**  
Alberto Bellelli